



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA

Ordinanza n. 73/23 in data 28 Aprile 2023

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DELLA SPEZIA,

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto della Spezia:

- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTI gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 12;
- VISTA la struttura n. 120 Serie "Isole del Circondario Marittimo port. n. DEMZA - 1208 in data 24 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTO il Decreto 9 novembre 2004 dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha sostituito il Decreto 12 dicembre 1997 istitutivo del'Area Marina Protetta denominata "Cinque Terre";
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 in data 11 ottobre 2007 relativa al Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, nonché il relativo regolamento;
- VISTA la Circolare port. n. 82.0224681 in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO il dp. prot. n. 31678 del 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "Attività di salvataggio con l'impiego di moto d'acqua";
- VISTA la Circolare port. n. 34660 in data 4 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Ordinanza Balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvataggio";
- VISTO il dp. prot. n. 02.0113413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche; disciplina";
- VISTO il dp. n. M_TRA 040701 del 3 maggio 2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente a quanto contenuto al punto 5) "uniformità nella disciplina delle attività di salvataggio";

CONSIDERATO che i titolari del Circondario Marittimo della Spezia sono costituiti in gran parte da coste a picco prospicienti zone fondali immediatamente navigabili, mentre le spiagge esistenti non sono di ampia estensione, salva l'intervallo da molti o scegliere con fondali in rapido degrado, per la cui disciplina si ritiene necessario ed opportuno derogare ad alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso delle spiagge.

VISTA l'Ordinanza n. 72 in data 23 aprile 2023 con la quale viene approvato il "Regolamento sulla Disciplina del Deposito Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo della Spezia";

VISTE le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge n. 1172/2003;

VISTI i contributi pervenuti dai Comuni riversiaci del Circondario Marittimo della Spezia e dai dipendenti Uffici Locali Marittimi;

VISTO il dp. prot. n. 29421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bomboli di ossigeno medica per le relative determinazioni al riguardo;

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente coinvolti all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo della Spezia, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Sarzana, Anegola, Lerici, Comandante Porto Venere, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, Levanto, Bonassola, Framura e Divina Marina;

RITENUTO che la valutazione in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturite dall'esperienza maturata nel settore;

VISTE le Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 5 agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 27 marzo 2015;

VISTI gli art. 2, 17, 28, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli art. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima)

ORDINA

ARTICOLO 1 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

- 1. Durante la "stagione balneare", i cui limiti temporali dal 1° maggio al 30 settembre sono fissati dalle vigenti linee guida regionali, nell'ambito del Circondario Marittimo della Spezia, dal Comune di Sarzana al Comune di Divina Marina Indios, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione.
- 1.2. Gli spezzoni acuti di cui sopra, a cura dei titolari di strutture balneari o dei Comuni riversiaci per quelli annessi alle spiagge libere, sono segnalati in conformità alle prescrizioni indicate nel successivo art. 3.

ARTICOLO 2 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

- 2.1. La balneazione è permanentemente VIETATA:
 - 2.1.1 nei porti;
 - 2.1.2 nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli all'imboccatura dei porti;
 - 2.1.3 all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio;
 - 2.1.4 entro metri 100 dalle scogliere frangiflutti in costruzione o in corso di sistemazione;
 - 2.1.5 fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui si siano formati in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di metri 200;
 - 2.1.6 per un raggio di metri 300 dalle navi alla fonda in rada;
 - 2.1.7 nelle boi, nei canali e corsi d'acqua comunicanti con il mare;
 - 2.1.8 in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/acqua di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare di ciascuna spiaggia;
 - 2.1.9 in raggio di 10 metri dagli impianti di microturbina/idroelettrica;
 - 2.1.10 in tutte le altre zone di mare permanentemente e temporaneamente interdette con apposite Ordinanze delle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
- 2.2. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e il transito delle persone sulla scogliera/frangiflutti o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 3 SEGNALAZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

- 3.1. Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente interdette alla navigazione, antistanti le aree assenti in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei titolari delle strutture balneari e dei concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature, per le concessioni libere, dalle Amministrazioni Comunali, con gli stessi colori rosso e arancione. Le segnalazioni ancorate ai fondali e posti ad una distanza di 1 metro dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa.
- 3.2. Nelle spiagge libere, nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gattelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale annesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE VIETATE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALEATO".
- 3.3. Relativamente allo specchio d'acqua all'interno della "baia di Porto Venere" (compreso dalla congiungente Pia Castagna - Pia Torre Scuola a levante e fino alla congiungente Pia S. Pietro - Pia Bellefacciato a ponente) la zona di balneazione è riservata a bagnanti sino ad una distanza di 10 metri dagli impianti di microturbina. Tale zona dovrà essere opportunamente delimitata a cura dei titolari delle strutture balneari prospicienti, o della locale Civica Amministrazione nel caso di spiagge libere, con una sagola taronata intervallata da gattelli rossi ogni 25 mt.
- 3.4. È sempre vietato l'ormeggio di qualsiasi unità ai gattelli e alle sagole di segnalazione/delimitazione anche all'esterno della zona di mare interdetta.

ARTICOLO 4 SEGNALAZIONE LIMITE ACQUE SICURE

- 4.1. I titolari delle strutture balneari ed i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature, per le aree in concessione, e i Comuni riversiaci, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto.
- 4.2. Il limite di tale segnale sicuro (metri ~130) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 5, saldamente ancorati al fondo. Quando i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri ~130) NON SEGNALEATO".
- 4.3. Qualora la batimetria di sicurezza arditata sia immediatamente prossima alla battigia la adeguata segnaletica potrà essere apposta in alternativa ai galleggianti.
- 4.4. È obbligo del gestore, negli stabilimenti balneari e dei Comuni, relativi alle spiagge libere, di procedere a frequenti e costanti ispezioni tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro tempestivo ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo dritti, rimossi o comunque resi illeggibili.

ARTICOLO 5 SERVIZIO DI SALVATAGGIO- DISPOSIZIONI GENERALI

- 5.1. I titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, dal 1° maggio al 30 settembre, devono assicurare il servizio di salvataggio.
- 5.2. Il servizio di salvataggio, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai precedenti articoli 3 e 4, devono essere assicurati anche dai titolari di strutture balneari assistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con il demanio marittimo.
- 5.3. Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi, di colore rosso, e relativi presidi di sicurezza, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari.
- 5.4. Il servizio di salvataggio non è obbligatorio, al di fuori dei periodi di cui al punto 5.1, purché l'attività di balneazione risulti esclusa da adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". In tal caso deve essere issata una bandiera rossa.
- 5.5. Il servizio di salvataggio, nelle spiagge libere, è predisposto dai Comuni riversiaci. Qualora le stesse Civiche Amministrazioni non provvedano a garantire tale servizio devono dare immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto della Spezia e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". È fatto carico agli stessi Comuni riversiaci di provvedere a frequenti ispezioni dell'attività, finalitate a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati, all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero, per qualsiasi motivo, dritti, rimossi o comunque resi illeggibili.

ARTICOLO 6 SERVIZIO DI SALVATAGGIO- PRESCRIZIONI PER LE POSTAZIONI DI SALVATAGGIO

- 6.1. Nei periodi di cui al precedente punto 5.1, i titolari di strutture balneari e i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature devono predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese), indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola.
- 6.2. Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con le seguenti modalità:
- 6.2.1. Una postazione di salvataggio ben visibile, presente per ogni 80 (ottanta) metri o frazione di fronte mare, soprelevata di almeno metri 1,60 dal piano di spiaggia, anche al tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere collocata in posizione possibilmente centrale, o comunque idonea a consentire la sorveglianza del tratto di mare e la possibilità di essere localizzati dai bagnanti, prosaicamente convenientemente da almeno un assistente bagnanti marittimo munito di idoneo bevverino o corso di validità, costituito presso la struttura balneare e ricolto dalle società di salvataggio riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 6.2.2. Il gestore di struttura balneare è il soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia in quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le torrette presenti per la postazione, sia per quanto attiene la formazione tra i singoli assistenti bagnanti al fine di garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all'interno dei periodi in cui esso è obbligatorio.
- 6.2.3. Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, penncelli etc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio aquoso antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti dovrà essere incrementato, in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio aquoso.
- 6.2.4. Mantenere in perfetta efficienza, per ogni postazione di salvataggio, un idoneo natante o, nel caso di spiagge libere, un natante adibito ad altri usi, colorato in rosso, e recante la dicitura "SALVATAGGIO" completo di scalmiere, remi, un mezzo marino o gatta ed ancora un munito di salvataggio amulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvataggio, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.
- 6.2.5. In posizione ben visibile e comunque all'interno della concessione demaniale deve essere issata su un pennone:
- 6.2.5.1 BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.
- 6.2.5.2 BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni moto-marine, o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti. In tal caso deve essere data immediata divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e, nel caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti marittimo, il titolare della struttura balneare; deve essere data immediata comunicazione all'Autorità Marittima e ripristino nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.
- 6.2.5.3 BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfaldamento.
- 6.2.5.4 BANDIERA VERDE - indicante il ritorno del titolare o del responsabile dell'organizzazione del servizio, in caso di adesione ad un piano di salvataggio collettivo.

Sul pennone, nonché all'ingresso di ogni struttura balneare, deve essere affissa, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese) indicante, il seguente testo delle bandiere.

- 6.2.6. Il servizio di salvataggio deve essere perfettamente integro, funzionante e pronto all'impiego, il seguente materiale:
- 6.2.6.1 un bacino;
- 6.2.6.2 un paio di pinne (di misura adeguata);
- 6.2.6.3 un fischietto;
- 6.2.6.4 una maschera subacquea;
- 6.2.6.5 le bandiere di segnalazione previste dall'art. 6.2.5
- 6.2.7. In caso di emergenza, in prossimità degli assistenti ai bagnanti dovrà essere incrementato, in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio aquoso.
- 6.2.8. Nelle zone di mare attualmente soggette a situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti a carattere temporaneo o permanente (come ad esempio: buche sommerse, scogli, scalmi, canali, ecc.) deve essere posta, occasionalmente, una segnalazione semioscurata balneare (a forma di croce, vertice, correnti ascendenti o discendenti) i titolari di strutture balneari, i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e i Comuni riversiaci (in corrispondenza delle spiagge libere) sono obbligati a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e gli adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

ARTICOLO 7 SERVIZIO DI SALVATAGGIO- PRESCRIZIONI PER ASSISTENTI BAGNANTI

- 7.1. L'assistente bagnanti marittimo deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività.
- 7.1.1. L'assistente bagnanti marittimo dev'essere equipaggiato di colore rosso, con la scritta "SALVATAGGIO";
- 7.1.2. tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il titolare, o gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verificano sugli areni ed in acqua;
- 7.1.3. assistere costantemente durante l'orario di servizio, nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio, ogni qual volta l'affluenza dei bagnanti lo renda opportuno.

ARTICOLO 8 PRESIDI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO

- 8.1. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - * una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente farmaci monouso latex free di misure varie, disinfettante a base di clorexidina 0,05 %, pacchetti di garze sterili 10x10, nastri di bande orlate da 5 cm. di 10 cm., rotolo di cerotto da 2,5 cm., confezione di cerotti;
 - * un pallone di ventilazione auto espandibile corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
 - * sistema barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
 - * tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 1000 (Kg. 1000);
 - * radiatore di pressione per bombola ossigeno terapeutico con sistema di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
 - * maschere per ossigeno terapia per adulto e pediatriche;
 - * buste ghiaccio istantaneo monouso, coperta isoterma, fessibili, laccio per emorragie arteriose tipo "Esmark";
 - * opuscolo con istruzioni sul modo di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio "118";
- Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure in caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ogni struttura balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio. Le strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

ARTICOLO 9 PIANI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO

- 9.1. Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad altri tratti destinati alla balneazione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia, con il quale venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio. I Comuni riversiaci e/o le associazioni di concessionari che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono presentare all'Autorità Marittima una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente:
 - 9.1.1 la generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria e numero dell'utenza telefonica mobile dello stesso;
 - 9.1.2 i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco delle strutture balneari per le quali si intende organizzare il servizio;
 - 9.1.3 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.4 le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dotazione;
 - 9.1.5 l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio;
 - 9.1.6 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.7 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.8 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.9 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.10 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.11 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.12 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.13 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.14 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.15 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.16 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.17 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.18 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.19 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.20 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.21 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.22 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.23 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.24 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.25 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.26 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.27 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.28 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.29 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.30 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.31 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.32 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.33 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.34 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.35 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.36 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.37 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.38 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.39 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.40 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.41 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.42 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.43 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.44 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.45 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.46 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.47 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.48 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.49 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.50 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.51 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.52 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.53 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.54 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.55 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.56 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.57 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.58 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.59 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.60 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.61 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.62 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.63 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.64 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.65 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.66 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.67 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.68 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.69 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.70 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.71 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.72 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.73 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.74 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.75 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.76 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.77 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.78 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.79 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.80 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.81 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.82 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.83 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.84 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.85 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.86 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.87 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.88 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.89 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.90 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.91 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.92 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.93 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.94 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.95 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.96 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.97 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.98 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.99 la data di inizio e di fine dell'attività;
 - 9.1.100 la data di inizio e di fine dell'attività;

ARTICOLO 10 SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

- 10.1. È data facoltà al titolare della struttura balneare di impiegare moto d'acqua (acqua sossente), ad integrazione ma non in alternativa al natante a remi di tradizionale impiego, di cui al precedente art. 6 punto 6.2.4. Tale facoltà è subordinata al rispetto della disciplina sul doppio natante di cui all'ordinanza n. 72/2023 "Regolamento sulla disciplina del deposito nautico nell'ambito del Circondario Marittimo della Spezia", nonché al rispetto delle seguenti condizioni:
 - 10.1.1 formalità istanza di utilizzo della moto d'acqua, quale assillo al servizio di salvataggio, al Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto della Spezia, da parte del responsabile del servizio di salvataggio con la quale si assume la responsabilità dell'esplicitamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - 10.1.2 titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua di cui viene fornito il nominativo;
 - 10.1.3 presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvataggio;
 - 10.1.4 polizza assicurativa dell'unità, da fornire in copia, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civili, assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;
 - 10.1.5 la mota d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
 - 10.1.6 la mota d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotato di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
 - 10.1.7 installazione di un corridoio di lancio/atterraggio;
 - 10.1.8 la mota d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio cui è destinata;
 - 10.1.9 la mota d'acqua deve essere dotata di:
 - 10.1.9.1 dispositivo di retromarcia;
 - 10.1.9.2 timone;
 - 10.1.9.3 orologio;
 - 10.1.9.4 cima di tritiro con moschettone;
 - 10.1.9.5 stacco di massa di scorta;
 - 10.1.9.6 fischietto;
 - 10.1.9.7 torcia stagna;
 - 10.1.9.8 strumento di segnalazione sonora;
 - 10.1.9.9 apparato radio di comunicazione VHF marino.
- 10.2. Il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.
- 10.3. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare, per la prestazione del servizio di salvataggio è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericoloso, presenza di bagnanti. La mota d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.
- 10.4. È data facoltà di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolamente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:
 - 10.4.1 longboat (tavola da salvataggio);
 - 10.4.2 rescue tube;
 - 10.4.3 salvagente a marsupio gonfiabile;
 - 10.4.4 giubbotto di salvataggio gonfiabile.
- 10.5. È data facoltà ai titolari, o ai Comuni riversiaci per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto agli art. 5-6-7, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munito di apposito bevverino.
- 10.6. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile è costituito dalla coppia conduttore - cane.
- 10.7. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di bevverino di assistenza bagnanti di salvataggio.
- 10.8. Resta comunque obbligato, per il titolare, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dagli art. 5-6-7, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.
- 10.9. L'impiego dell'attivazione della vite servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'AS.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.
- 10.10. In caso di presenza in spiaggia di cani abilitati al salvataggio accompagnati dal conduttore non inseriti nel sistema di salvataggio ordinariamente previsto, in tal caso, il conduttore dovrà informare l'assistente ai bagnanti più prossimo al proprio posto della propria presenza, al duplice fine di una verifica dei dati abilitativi, nonché di una eventuale chiamata in causa in caso di necessità.

ARTICOLO 11 DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE STRUTTURE BALNEARI

- 11.1. I titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza della spiaggia, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a fornire il numero unico nazionale per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possono disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
- 11.2. Gli stessi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli spezzoni acquosi.
- 11.3. Ogni stabilimento deve essere dotato di idonea sistemazione antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

ARTICOLO 12 ESERCIZIO DELLA PESCA

- 12.1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea (regolamento al successivo Articolo 13), È VIETATA nella fascia di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, nel periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 19:30 (compreso), da 30 minuti prima e 30 minuti dopo rispettivamente l'inizio e di fine del termine dell'orario di balneazione qualora diversamente stabilito dall'Autorità Regionale).
- 12.2. In tale periodo e nei predetti orari, inoltre, non potranno permettersi all'interno della fascia riservata alla balneazione attrezzature utilizzate per la pesca.
- 13.1. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128-bis, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, È SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario marittimo frequentate da bagnanti fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla riva. In presenza di coste a picco, durante l'orario di balneazione, la pesca subacquea è consentita a distanza non inferiore a metri 250 dalla costa. È VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con una subacquea carica. Durante l'attraversamento l'asta dovrà risultare disinnescata ed esterna al fucile. Chiunque esercita attività subacquea diversa dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- 14.1. Per la disciplina delle attività di salvataggio, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 72/2023 della Capitaneria di porto della Spezia: "Regolamento sulla disciplina del deposito nautico nell'ambito del circondario marittimo della Spezia", consultabile alla pagina "Ordinanza" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it la pagina.
- 14.2. È vietata qualsiasi attività di superficie che subacquea nelle zone di mare disciplinate con ordinanza n. 72 in data 04.05.2021 e ss.mm. e ii. in forza della quale sono stati stabiliti interdizioni di spezzoni acquosi, prescrizioni e divieti per specifici tratti di costa lungo tutto il litorale del Circondario Marittimo della Spezia in corrispondenza di costoni rocciosi a picco sul mare soggetti all'erosione e a movimenti franosi.
- 14.3. È vietata qualsiasi attività di superficie che subacquea nelle zone di mare disciplinate con ordinanza n. 72 in data 04.05.2021 e ss.mm. e ii. in forza della quale sono stati stabiliti interdizioni di spezzoni acquosi, prescrizioni e divieti per specifici tratti di costa lungo tutto il litorale del Circondario Marittimo della Spezia in corrispondenza di costoni rocciosi a picco sul mare soggetti all'erosione e a movimenti franosi.
- 14.4. È vietata qualsiasi attività di superficie che subacquea nelle zone di mare disciplinate con ordinanza n. 72 in data 04.05.2021 e ss.mm. e ii. in forza della quale sono stati stabiliti interdizioni di spezzoni acquosi, prescrizioni e divieti per specifici

